



Prevenzione e contrasto della violenza di genere nella XVII legislatura

19 aprile 2017

L'ordinamento italiano non prevede misure volte a contrastare specificamente ed esclusivamente condotte violente in danno di donne, né prevede specifiche aggravanti quando alcuni delitti abbiano la donna come vittima.

Per il nostro diritto penale, se si esclude il delitto di mutilazioni genitali femminili, **il genere della persona offesa dal reato non assume uno specifico rilievo**. Peraltro, questa legislatura si è fino ad oggi caratterizzata per la ratifica della Convenzione di Istanbul, per l'introduzione di modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi in danno di donne, per l'approvazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e per la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime.

La ratifica della Convenzione di Istanbul

Con la [legge 27 giugno 2013, n. 77](#), l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come '**Convenzione di Istanbul**' - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.

[La ratifica della Convenzione di Istanbul](#)

La Convenzione è **il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante** volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della **violenza contro le donne** quale **violazione dei diritti umani**, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Il decreto-legge n. 93 del 2013

Inoltre, il Parlamento ha approvato la legge 119/2013, di conversione del [decreto-legge 93/2013](#), che contiene disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere. In particolare, il provvedimento approvato:

[Il D.L. 93/2013 sul contrasto alla violenza di genere](#)

- interviene sul **codice penale**, introducendo un'**aggravante comune** (art. 61, n. 11-quinquies) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori;
- modifica il reato di **atti persecutori** (art. 612-bis, c.d. *stalking*), con particolare riferimento al regime della **querela** di parte. La querela è **irrevocabile** se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate; in tutti gli altri casi, comunque, una volta presentata la querela, la rimessione potrà avvenire soltanto in sede processuale. Il delitto resta perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- interviene sul **codice di procedura penale**, consentendo anche quando si indaga per stalking di disporre intercettazioni;
- introduce la misura di prevenzione dell'**ammonimento** del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di *stalking*;
- sempre per tutelare le vittime, inserisce alcune misure relative all'allontanamento - anche d'urgenza - dalla casa familiare e all'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. In merito, la Camera ha introdotto la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) del presunto autore di atti di violenza domestica;
- prevede specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della

polizia giudiziaria **alla persona offesa** dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare nonché modalità protette di **assunzione della prova** e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;

- modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura, inserendo i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno **priorità assoluta** nella formazione dei ruoli d'udienza;
- estende alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al **gratuito patrocinio** anche in deroga ai limiti di reddito;
- stabilisce che la **relazione annuale al Parlamento** sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere;
- riconosce agli **stranieri** vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
- demanda al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un **Piano straordinario** contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2013, prevedendo azioni a **sostegno delle donne** vittime di violenza.

Piano di azione straordinario

L'[art. 5 del citato D.L. 93/2013](#) ha previsto l'adozione di un **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne. Nonostante la definizione del Piano come "straordinario" (definizione imposta nel corso dell'esame parlamentare da una condizione della Commissione Bilancio), esso dovrebbe costituire lo snodo centrale dell'azione di contrasto alla violenza di genere.

Il Piano d'azione straordinario

Il Piano è elaborato dal Ministro per le pari opportunità, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, ed adottato dal medesimo Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è inoltre predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Il [Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere](#) è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015.

Le **finalità del Piano** sono molto ampie e riguardano interventi relativi ad una pluralità di ambiti: dall'educazione nelle scuole alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso un'adeguata informazione da parte dei media; dal potenziamento dei centri antiviolenza e del sostegno alle vittime al recupero degli autori dei reati; dalla raccolta di dati statistici alla formazione degli operatori di settore. Il Piano assicura il coordinamento ed il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie alle azioni di associazioni e soggetti privati.

Per l'adozione del Piano, il Ministro delegato per le pari opportunità può avvalersi delle risorse del **Fondo per le pari opportunità**.

...e le risorse per la sua attuazione

Il decreto-legge dispone al riguardo un incremento del predetto Fondo per le pari opportunità di **10 milioni di euro**, limitatamente all'anno **2013**, vincolati al **finanziamento del piano contro la violenza di genere** (art. 5, comma 4). Per gli anni **2014, 2015, e 2016** ha provveduto la legge di stabilità 2014, aumentando ulteriormente il Fondo di **10 milioni** per ciascuno di questi anni, con vincolo di destinazione al piano medesimo (art. 1, comma 217, L. n. 147/2013).

Un ulteriore **finanziamento**, di natura permanente, è invece specificamente destinato, nell'ambito del piano, al potenziamento delle forme di assistenza e di **sostegno alle donne vittime di violenza** e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei **centri antiviolenza** e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza: a tal fine il Fondo per le pari opportunità è incrementato di **10 milioni** di euro per il **2013**, di **7 milioni** per il **2014** e di **10 milioni** annui a decorrere dal **2015** (art. 5-bis DL n. 93/2013).

Il **Ministro delegato per le pari opportunità**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede annualmente a **ripartire le risorse tra le regioni**, tenendo conto di una serie di criteri indicati dalla legge (art. 5-bis, comma 2, DL n. 93/2013).

Tutte le risorse confluiscono, dunque, nel **Fondo per le pari opportunità** e sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel **cap. 2108** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**MEF**), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove sono ripartite tra i diversi interventi.

A seguito dell'approvazione della **legge di bilancio 2017** ([legge n. 232 del 2016](#)) sul capitolo 2108 risultano i seguenti stanziamenti:

	2016	2017	2018	2019
Cap. 2108, Fondo per le pari opportunità	30.908.825	70.120.257	24.736.982	22.094.691

Il dato 2016 è tratto dall'assettamento del bilancio 2016; gli stanziamenti per il triennio 2017-2019 sono tratti dalla legge di bilancio 2017

In particolare, l'incremento dello stanziamento per il 2017 rispetto ai precedenti esercizi deriva da un rifinanziamento di 39,6 milioni di euro disposto dal Governo in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio alla Camera. A seguito dell'esame del disegno di legge alla Camera sono stati inoltre aggiunti altri 10 milioni di euro per il 2017 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Tali effetti sono determinati:

- dall'**art. 1, comma 359** della sezione I, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, che **aumenta di 5 milioni di euro** all'anno nel triennio 2017-2019 la dotazione finanziaria del Fondo per le pari opportunità **in favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**, per le attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- dall'**art. 1, comma 371**, anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera, che aumenta di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017.

Pertanto, nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità, dopo l'approvazione della prima nota di variazioni, sono pari a **70,1 milioni di euro per il 2017**, 24,7 milioni per il 2018 e di 22,1 milioni di euro per il 2019.

Nel **bilancio 2017 della Presidenza del Consiglio** - sul **cap. 496 (Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne)**, nel quale sono iscritti sia i fondi destinati al Piano straordinario (art. 5, DL 93/2013) che quelli per i centri antiviolenza e le case rifugio (art. 5-bis, DL 93/2013) - risultano stanziati per il 2017 risorse per **21,7 mln di euro**.

La ripartizione delle risorse alle Regioni

Come detto, il **Ministro delegato per le pari opportunità**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede annualmente a **ripartire le risorse tra le regioni**, tenendo conto di una serie di criteri indicati dalla legge (art. 5-bis, comma 2, DL n. 93/2013).

In particolare, con il **DPCM 24 luglio 2014**, sono state ripartite tra le regioni le **risorse**, in un'unica soluzione (v. tabella n. 1 e n. 2), previste dall'**articolo 5-bis** del DL 93/2013, inizialmente pari a **euro 10.000.000 per l'anno 2013** ed a euro 7.000.000 per **l'anno 2014**, poi ridotte ad **euro 6.449.385** per il 2014, per successive riduzioni di spese disposte da altri atti legislativi (DL 4/2014; DL 66/2014). La ripartizione è stata effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in data 17 luglio 2014, tenuto conto della suddetta riduzione delle risorse per l'esercizio finanziario 2014. Si ricorda che tali risorse sono destinate al **rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza**.

Una quota pari al **33%** dell'importo complessivo (5.428.297,05 di euro) è destinata all'istituzione di **nuovi centri** antiviolenza e di nuove case rifugio, come previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. d) del DL 93/2013.

Il DPCM 24 luglio 2014 reca altresì le definizioni di centri antiviolenza e di case rifugio.

In base al comma 2 del citato art. 5-bis del DL 93/2013, infatti, il **Ministro delegato per le pari opportunità**, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-bis,

tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 2009.

Tabella 1

RIPARTO LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 119

FONDI 2013/2014 16.449.385,00 di cui il 33% pari a 5.428.297,05 accantonati per futuri progetti e
8.816.870,35 per programmazione etc. 80%
1.102.108,80 per centri antiviolenza 10%
1.102.108,80 per case rifugio 10%

REGIONE	CENTRI ANTIVIOLENZA		CASE RIFUGIO		80% Progr.FNPS	Totale Finanz.
	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento		
Abruzzo	6	35.173,69	1	6.720,18	216.013,32	257.907,19
Basilicata	3	17.586,84	3	20.160,53	108.447,51	146.194,88
Calabria	9	52.760,53	3	20.160,53	362.373,37	435.294,43
Campania	9	52.760,53	5	33.600,88	879.923,66	966.285,07
Emilia Romagna	14	82.071,93	22	147.843,86	624.234,42	854.150,21
Friuli Venezia Giulia	5	29.311,40	7	47.041,23	193.089,46	269.442,09
Lazio	7	41.035,97	8	53.761,40	758.250,85	853.048,22
Liguria	7	41.035,97	7	47.041,23	266.269,48	354.346,68
Lombardia	21	123.107,90	11	73.921,93	1.247.587,15	1.444.616,98
Marche	5	29.311,40	2	13.440,35	233.647,06	276.398,81
Molise	3	17.586,84	0	-	70.534,96	88.121,80
P.A. Bolzano	4	23.449,12	5	33.600,88	72.298,34	129.348,34
P.A. Trento	1	5.862,28	1	6.720,18	74.061,71	86.644,17
Piemonte	20	117.245,62	7	47.041,23	633.051,31	797.338,16
Puglia	19	111.383,34	6	40.321,05	615.417,55	767.121,94
Sardegna	13	76.209,65	5	33.600,88	260.979,36	370.789,89
Sicilia	10	58.622,80	52	349.449,11	810.270,40	1.218.342,31
Toscana	20	117.245,62	10	67.201,76	578.386,69	762.834,07
Umbria	1	5.862,28	1	6.720,18	144.596,67	157.179,13
Valle d'Aosta	1	5.862,28	1	6.720,18	25.568,92	38.151,38
Veneto	10	58.622,81	7	47.041,23	641.868,16	747.532,20
TOTALE	188	1.102.108,80	164	1.102.108,80	8.816.870,35	11.021.087,95

Tabella 2

REGIONE	Centri ant Case rif		ipotesi centri su		400000 abitanti		mediana 1,79 5.428.297,05	
	Popolazione Totale	Totale	N.centri equiv	centri ipotizz.	diff. da med.	Contributo unitario per i nuovi centri	57.747,84	
Abruzzo	1312507	6	1	1,83	6	0	0	0
Basilicata	576194	3	3	2,08	3	0	0	0
Calabria	1958238	9	3	1,84	9	0	0	0
Campania	5769750	9	5	0,62	26	17	981.713,30	0
Emilia Romagna	4377487	14	22	1,28	20	6	346.487,05	0
Friuli Venezia Giulia	1221860	5	7	1,64	5	0	0	0
Lazio	5557276	7	8	0,50	25	18	1.039.461,14	0
Liguria	1565127	7	7	1,79	7	0	0	0
Lombardia	9794525	21	11	0,86	44	23	1.328.200,34	0
Marche	1545155	5	2	1,29	7	2	115.495,68	0
Molise	313341	3	0	3,83	1	-2	0	0
P.A. Bolzano	509626	4	5	3,14	2	-2	0	0
P.A. Trento	530308	1	1	0,75	2	1	57.747,84	0
Piemonte	4374052	20	7	1,83	20	0	0	0
Puglia	4050803	19	6	1,88	18	-1	0	0
Sardegna	1640379	13	5	3,17	7	-6	0	0
Sicilia	4999932	10	52	0,80	22	12	692.974,09	0
Toscana	3692828	20	10	2,17	17	-3	0	0
Umbria	886239	1	1	0,45	4	3	173.243,52	0
Valle d'Aosta	127844	1	1	3,13	1	0	0	0
Veneto	4881756	10	7	0,82	22	12	692.974,09	0
TOTALE	59685227	188	164	1,26	267	0	5.428.297,05	0

Con il **DPCM 25 novembre 2016**, sono state ripartite in un'unica soluzione tra le regioni e le province autonome (v. tabella n. 1 e n. 2, che seguono) le **risorse** del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle

pari opportunità stanziati per gli **anni 2015 e 2016** pari ad **euro 9.119.826** per il 2015 e ad **euro 9.007.627** per il 2016, per un importo complessivo di euro 18.127.453.

Il 33% dell'importo complessivo, pari a euro 5.982.059,49, è destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5 -bis , comma 2, lettera d).

Art. 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Convertito in legge, con modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013)

Ripartizione Fondi 2015/2016 € **18.127.453** di cui:
33% pari a
€ **5.982.059**

REGIONE	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	Totale Finanziato
Abruzzo	2,45%	€ 146.560
Basilicata	1,23%	€ 73.579
Calabria	4,11%	€ 245.863
Campania	9,98%	€ 597.010
Emilia Romagna	7,08%	€ 423.530
Friuli Venezia Giulia	2,19%	€ 131.007
Lazio	8,60%	€ 514.457
Liguria	3,02%	€ 180.658
Lombardia	14,15%	€ 846.461
Marche	2,65%	€ 158.525
Molise	0,80%	€ 47.856
P.A. Bolzano	0,82%	€ 49.053
P.A. Trento	0,84%	€ 50.249
Piemonte	7,18%	€ 429.512
Puglia	6,98%	€ 417.548
Sardegna	2,96%	€ 177.069
Sicilia	9,19%	€ 549.751
Toscana	6,55%	€ 391.825
Umbria	1,64%	€ 98.106
Valle d'Aosta	0,29%	€ 17.348
Veneto	7,28%	€ 435.494
Totale	99,99%	€ 5.982.059

(1) I dati sono riferiti al Censimento 2014

Tabella 2

Art. 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Convertito in legge, con modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013)

Ripartizione Fondi 2015/2016 €	18.127.453	di cui	67% paria	€	12.145.394	
			di cui	€	1.214.539	per la programmazione regionale e degli interventi già operativi
			di cui	€	5.485.427	per il potenziamento dei CAV già esistenti
			di cui	€	5.485.427	per il potenziamento dei CR già esistenti

REGIONE	RESIDENTI (1)	Numero CAV 2016 (2)-(4)	Numero CR 2016 (3)-(4)	Riparto per popolaz. destinato al CAV	Riparto in base al numero dei CAV	Riparto per popolaz. destinato ai CR	Riparto in base al numero dei CR	per la programmazione regionale e degli interventi già operativi	Totale Finanziato
ABRUZZO	1.326.513	10	1	39.836 €	133.957 €	39.836 €	19.589 €	26.557 €	259.774
BASILICATA	573.694	1	1	17.228 €	13.396 €	17.228 €	19.589 €	11.485 €	78.927
CALABRIA	1.970.521	9	2	59.175 €	120.561 €	59.175 €	39.179 €	39.450 €	317.541
CAMPANIA	5.850.850	40	5	175.703 €	535.826 €	175.703 €	97.947 €	117.135 €	1.102.315
EMILIA ROMAGNA	4.448.146	24	45	133.579 €	321.496 €	133.579 €	88.152 €	89.053 €	1.559.228
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.221.218	6	10	36.674 €	80.374 €	36.674 €	19.589 €	24.449 €	374.064
LAZIO	5.888.472	8	6	176.833 €	107.165 €	176.833 €	117.536 €	117.889 €	696.256
LIGURIA	1.571.053	7	7	47.179 €	93.770 €	47.179 €	137.125 €	31.453 €	356.706
LOMBARDIA	10.008.349	28	31	300.554 €	375.078 €	300.554 €	607.270 €	200.370 €	1.783.827
MARCHE	1.543.752	5	5	46.359 €	66.978 €	46.359 €	97.947 €	30.906 €	288.550
MOLISE	312.027	1	1	9.370 €	13.396 €	9.370 €	19.589 €	6.247 €	57.972
P.A. Bolzano	520.891	4	5	15.643 €	53.583 €	15.643 €	97.947 €	10.428 €	193.243
P.A. Trento	538.223	8	1	16.163 €	107.165 €	16.163 €	19.589 €	10.775 €	169.856
PIEMONTE	4.404.246	17	7	132.261 €	227.726 €	132.261 €	137.125 €	88.174 €	717.548
PUGLIA	4.077.166	24	10	122.439 €	321.496 €	122.439 €	195.893 €	81.626 €	843.893
SARDEGNA	1.658.138	8	5	49.794 €	107.165 €	49.794 €	97.947 €	33.196 €	337.897
SICILIA	5.074.261	24	15	152.382 €	321.496 €	152.382 €	293.840 €	101.588 €	1.021.688
TOSCANA	3.744.398	23	17	112.446 €	308.100 €	112.446 €	333.019 €	74.964 €	940.974
UMBRIA	891.181	3	2	26.762 €	40.187 €	26.762 €	39.179 €	17.842 €	150.732
VAL D. AOSTA	127.329	1	1	3.824 €	13.396 €	3.824 €	19.589 €	2.549 €	43.182
VENETO	4.915.123	21	9	147.603 €	281.309 €	147.603 €	176.304 €	98.402 €	851.221
Totale	60.665.551	272	186	1.821.809 €	3.643.618 €	1.821.809 €	3.643.618 €	1.214.539	12.145.394

(1) Dati ISTAT gennaio 2016

(2) dati forniti dalle Regioni il 12-11-2016

(3) dati forniti dalle Regioni il 12-11-2016

(4) dati forniti dalle Province Autonome il 11-11-2016

Con **DPCM 25 novembre 2016** sono state altresì ripartite le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, previste dal **paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**, di cui all'articolo 5 del DL 93/2013, tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, "destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie".

Con il precedente DPCM 7 luglio 2015 è stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere; il paragrafo 4 del Piano, che **destina 13 milioni di euro** da ripartirsi tra le regioni e le province autonome, alla realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, prevedendo che le risorse nazionali siano utilizzate in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie delle regioni e delle province autonome.

L'art. 5, comma 4, del DL 93/2013, ai fini del finanziamento del Piano ha previsto l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità». L'art. 1, comma 217, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto per il finanziamento del citato Piano l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità».

Le linee di azione previste nel Piano sono: a) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i pronto soccorso degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui all'allegato «E» del Piano; b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza; c) interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica; d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di agevolare la trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza.

Sono dunque ripartite le **risorse secondo la tabella** per la somma complessiva di **euro 13 milioni** di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità n. 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», da destinare alla realizzazione delle quattro linee d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie.

REGIONE	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	Totale Finanziato
Abruzzo	2,45%	€ 318.500
Basilicata	1,23%	€ 159.900
Calabria	4,11%	€ 534.300
Campania	9,98%	€ 1.297.400
Emilia Romagna	7,08%	€ 920.400
Friuli Venezia Giulia	2,19%	€ 284.700
Lazio	8,60%	€ 1.118.000
Liguria	3,02%	€ 392.600
Lombardia	14,15%	€ 1.839.500
Marche	2,65%	€ 344.500
Molise	0,80%	€ 104.000
P.A. Bolzano	0,82%	€ 106.600
P.A. Trento	0,84%	€ 109.200
Piemonte	7,18%	€ 933.400
Puglia	6,98%	€ 907.400
Sardegna	2,96%	€ 384.800
Sicilia	9,19%	€ 1.194.700
Toscana	6,55%	€ 851.500
Umbria	1,64%	€ 213.200
Valle d'Aosta	0,29%	€ 37.700
Veneto	7,28%	€ 946.400
Totale	99,99%	€ 12.998.700

(1) I dati sono riferiti al Censimento 2014

L'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti

Merita di essere ricordata, anche nel quadro delle misure di protezione delle vittime di violenza di genere, l'istituzione nel corso della XVII legislatura di un indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti.

In attuazione della direttiva 2004/80/CE, l'[articolo 14 della legge n. 122 del 2016](#), *Legge europea 2015-2016*, ha infatti destinato il c.d. **Fondo** antimafia e antiusura anche all'indennizzo delle **vittime dei reati intenzionali violenti**, dotandolo di un ulteriore contributo annuale da parte dello Stato pari a 2,6 milioni di euro.

Il Fondo e la sua alimentazione

(in milioni di €)

Cap.	Denominazione	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2341	Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura	124,4	62,7	90,0	95,2	2,0	4,6

I dati 2012-2015 sono tratti dal Rendiconto del bilancio dello Stato; il dato 2016 è ripreso alla legge di assestamento del bilancio e il dato 2017 dalla legge di bilancio.

Si ricorda che il cap. 2341 dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, sul quale sono appostate le risorse del Fondo, in tutti i bilanci di previsione riporta il **contributo statale previsto a legislazione vigente** (e dunque, nel bilancio di previsione 2017, 4,6 milioni di euro). In realtà, le dinamiche di alimentazione del Fondo, al quale contribuiscono massicciamente le **risorse versate** sul capitolo 2341 **dalla CONSAP** e relative al contributo pari allo **0,1 % dei premi assicurativi nel ramo danni** (esclusa RC auto), fanno sì che la concreta disponibilità di risorse annuali sia molto più cospicua: 95,2 milioni nel rendiconto 2015. La legge n. 131 del 2012 ha stabilito che i residui di ciascun esercizio annuale del Fondo siano riversati allo Stato per altre esigenze pubbliche, al netto delle esigenze di cassa del Fondo stesso previste per l'anno successivo.

La legge di bilancio 2017 ha inoltre **destinato all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile** (art. 1, comma 351), in base al recente decreto legislativo n. 7 del 2015, che anziché essere devolute alla Cassa delle ammende confluiranno nel Fondo di rotazione, per la specifica destinazione all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. La riscossione coattiva di tali somme è demandata alla società Equitalia Giustizia.

Più in generale, gli articoli da 11 a 16 della legge europea 2015-2016 hanno dato attuazione alla direttiva 2004/80/CE, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, nel tentativo di porre fine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva (C-601/14).

L'art. 11 riconosce l'accesso al Fondo e dunque il diritto all'indennizzo statale «alla **vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona** e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale». Se disposizioni già vigenti riconoscono alle vittime di specifici reati provvidenze più favorevoli (si pensi alla disciplina sulle vittime della mafia o del terrorismo), continueranno ad applicarsi tali disposizioni.

L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali; per i reati di violenza sessuale e di omicidio l'indennizzo è comunque elargito, alla vittima o agli aventi diritto, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

Spetterà ad un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non ancora emanato, determinare gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo, **assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio**.

A seguito dell'approvazione della **legge di bilancio 2017**, il legislatore ha assicurato che nella determinazione dei limiti dell'indennizzo sia assicurato, in particolare, un maggiore ristoro ai **figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge/partner** (cfr. art. 1, comma 146, della legge n. 232 del 2016).

L'art. 12 subordina il diritto all'indennizzo al ricorrere di una serie di condizioni, tra le quali, ad esempio, la circostanza che la vittima sia titolare di un reddito annuo (come risultante dall'ultima dichiarazione) non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (11.528,41 euro) o che la medesima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. Quanto, poi, alla domanda di indennizzo, che può essere presentata dall'interessato o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato – personalmente o per mezzo di un procuratore speciale – l'art. 13 ha individuato una serie di formalità previste a pena di inammissibilità.

[Beneficiari dell'indennizzo](#)

[Requisiti per l'accesso al beneficio](#)

I provvedimenti in corso di esame

E' collegato alle iniziative di legislatura volte a contrastare la violenza contro le donne, anche un provvedimento recentemente approvato dalla Camera - e ora all'esame del Senato - volto a **rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico**.

In particolare, l'**A.S. 2719**, approvato dalla Camera il 1° marzo 2017, riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da:

- il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
- la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata;
- una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

In primo luogo, il provvedimento modifica il codice penale intervenendo sull'**omicidio aggravato dalle relazioni personali**, di cui all'art. 577 c.p.

Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena dell'ergastolo se vittima del reato di omicidio è:

- il coniuge, anche legalmente separato;
- la parte dell'unione civile;
- la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Il provvedimento dunque non solo **aumenta la pena per l'uxoricidio** ma ne estende

[Inasprite le aggravanti dell'omicidio in ambito domestico](#)

l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale.

Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Dal punto di vista processuale, la proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando il testo unico sulle spese di giustizia, per consentire loro l'accesso al **patrocinio a spese dello Stato**, a prescindere dai limiti di reddito.

Previste tutele processuali ed economiche

Mantenendo l'attenzione verso il procedimento penale, e dunque alla fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato, la proposta di legge intende rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. A tal fine, il provvedimento modifica la disciplina del sequestro conservativo e della **provvisionale**, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. La provvisionale è infatti una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno.

La proposta di legge prevede infatti che quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice in sede di condanna - a prescindere dal carattere definitivo della stessa - deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile.

Venendo agli aspetti esclusivamente economici, la proposta di legge interviene sull'istituto dell'**indegnità a succedere** con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico.

Viene rivista anche la disciplina che già attualmente esclude dal diritto alla pensione di reversibilità l'autore dell'omicidio del pensionato.

Ulteriori disposizioni della proposta di legge:

- demandano a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici;
- prevedono che i figli delle vittime del reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto ad assistenza medico psicologica gratuita e siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
- modificano la disciplina dell'affidamento del minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» per prevedere che il minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva, debba essere affidato privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado e garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.

Infine, la proposta di legge **incrementa la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime dei crimini intenzionali violenti**, destinandolo anche agli orfani per crimini domestici. In particolare, tale incremento è destinato all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria.

Statistiche

Ministero della giustizia

Il Ministero della Giustizia nel 2014 ha pubblicato [Stalking. Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di primo grado](#), a cura della [Direzione generale di statistica](#).

I dati sullo stalking del Min. Giustizia (2012)

Le informazioni rilevate riguardano il reato di cui all'art. 612-bis del codice penale, considerando il fenomeno sotto molteplici aspetti: movente, modalità della condotta, tempi, autori, vittime e relazione tra di loro. Si tratta di un'indagine, di tipo campionario, è basta

sull'analisi della documentazione relativa ai procedimenti definiti negli anni 2011-2012 presso 14 sedi di tribunale, rappresentative della realtà nazionale per dimensione e ubicazione territoriale.

Lo studio evidenzia che il 91,1% dei reati di *stalking* è commesso da maschi, l'età media dell'autore è di 42 anni contro i 38 della vittima e quasi un terzo degli stalker è disoccupato o con lavoro saltuario. Nel 33,2% dei casi, inoltre, vittima e autore hanno figli in comune e il movente più ricorrente che spinge l'imputato alla condotta contestata è quello di "ricomporre il rapporto" (30,4%), seguito dalla "gelosia" (11,1%) e dalla "ossessione sessuale o psicologica" (3,3%).

Per quanto riguarda l'esito delle sentenze, infine, **le condanne** (42,5%) e i patteggiamenti (14,9%) **sono più frequenti delle assoluzioni** (11,5%). **Una vittima su quattro, comunque, ritira la querela.**

Istituto nazionale di statistica - ISTAT

Nel giugno 2015 l'ISTAT ha pubblicato lo studio "[La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia](#)", con dati aggiornati al 2014.

I dati Istat
(2014)

Lo studio conferma come la violenza contro le donne sia un **fenomeno ampio e diffuso**: 6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri.

3 milioni e 466 mila donne hanno subito *stalking* nel corso della vita, il 16,1% delle donne. Di queste, 1 milione e 524 mila l'ha subito dall'ex partner, 2 milioni 229 mila da persone diverse dall'ex partner.

I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. Gli sconosciuti sono nella maggior parte dei casi autori di molestie sessuali (76,8%).

Considerando il totale delle violenze subite da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3% del dato del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014).

Ciò nonostante, dallo studio emergono anche importanti **segnali di miglioramento** rispetto all'indagine precedente: negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all'11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Ciò è frutto di una maggiore informazione, del lavoro sul campo ma soprattutto di una migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza.

E' in calo sia la violenza fisica sia la sessuale, dai partner e ex partner (dal 5,1% al 4% la fisica, dal 2,8% al 2% la sessuale) come dai non partner (dal 9% al 7,7%). Il calo è particolarmente accentuato per le studentesse, che passano dal 17,1% all'11,9% nel caso di ex partner, dal 5,3% al 2,4% da partner attuale e dal 26,5% al 22% da non partner.

Di contro, **le violenze sono più gravi**: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014).

Alla maggiore capacità delle donne di uscire dalle relazioni violente o di prevenirle si affianca anche una **maggiore consapevolezza**. Più spesso considerano la violenza subita un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza da partner) e la denunciano di più alle forze dell'ordine (dal 6,7% all'11,8%). Più spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 75,9%) e cercano aiuto presso i servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal 2,4% al 4,9%).

Rispetto al 2006, le vittime sono più soddisfatte del lavoro delle **forze dell'ordine**. Per le violenze da partner o ex, le donne molto soddisfatte passano dal 9,9% al 28,5%.

Ministero dell'Interno

Nel marzo dello scorso anno, il Ministero dell'interno ha reso noti i seguenti dati relativi alla violenza contro le donne.

I dati del Min.
Interno (marzo
2015)

Omicidi volontari consumati in Italia
(fonte D.C.P.C. - dati operativi aggiornati il 04.03.2015)

	4 MARZO 2012 3 MARZO 2013	4 MARZO 2013 3 MARZO 2014	Var. %	4 MARZO 2014 3 MARZO 2015	Var. %
Omicidi commessi *	526	505	-3,99%	427	-15,45%
...di cui con vittime di sesso femminile	156	177	13,46%	137	-22,60%
.....di cui in ambito familiare/af	172	177	2,91%	163	-7,91%
.....di cui con vittime di sesso femminile	107	122	14,02%	102	-16,39%

* I dati sono espressi al netto delle 366 vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 (di cui 92 di sesso femminile)

	4 MARZO 2012 3 MARZO 2013	4 MARZO 2013 3 MARZO 2014	Var. %	4 MARZO 2014 3 MARZO 2015	Var. %
AMMONIMENTI	1.088	1.403	28,95%	1.305	-6,99%
di cui AMMONIMENTI EX L. 119/2013		194	N.D.	345	77,84%
ALLONTANAMENTO EX ART 384 BIS		127	N.D.	244	92,13%
DIVIETO DI AVVICINAMENTO	3.576	4.765	33,25%	4.460	-6,40%


Numero dei delitti commessi in Italia con incidenza percentuale di vittime di sesso femminile
(fonte SDI-SSD - dati non consolidati aggiornati il 04.03.2015)

	4 MARZO 2012 3 MARZO 2013	Incidenza % vittime di sesso femminile	4 MARZO 2013 3 MARZO 2014	Incidenza % vittime di sesso femminile	variaz % tra i periodi	variaz % tra i periodi per le vittime di sesso femminile	4 MARZO 2014 3 MARZO 2015	Incidenza % vittime di sesso femminile	variaz % tra i periodi	variaz % tra i periodi per le vittime di sesso femminile
LESIONI DOLOSE	70.162	40,70%	66.867	40,79%	-4,70%	-3,19%	59.719	40,04%	-10,69%	-13,80%
PERCOSSE	16.047	48,05%	15.640	47,75%	-2,54%	-3,16%	13.690	46,61%	-12,47%	-17,04%
MINACCE	87.663	45,17%	87.383	45,30%	-0,32%	1,23%	76.165	44,30%	-12,84%	-15,20%
VIOLENZE SESSUALI	4.948	89,96%	4.607	91,24%	-6,89%	-7,01%	3.624	91,70%	-21,34%	-22,31%
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI	10.986	81,09%	12.846	81,77%	16,93%	18,79%	11.223	80,94%	-12,63%	-14,79%
ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis)	11.834	77,05%	13.300	77,72%	12,30%	10,52%	10.029	77,21%	-24,59%	-24,80%
ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis co.1)	7.393	72,02%	7.814	71,95%	5,69%	3,74%	5.989	71,33%	-23,36%	-23,87%
ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis co.2)	4.074	86,83%	5.091	87,61%	24,96%	24,14%	3.751	87,50%	-26,32%	-26,21%
ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis co.3)	367	75,51%	395	69,93%	7,63%	4,34%	289	70,30%	-26,84%	-25,92%


Ulteriori dati, relativi al **2015**, sono contenuti nell'ultima **relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (DOC XXXVIII, n. 4**, presentato il 4 gennaio 2017). Come richiesto dall'art. 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, infatti, la Relazione contiene uno specifico capitolo dedicato all'analisi criminologica della violenza di genere.

I dati sulle vittime di tutti i delitti tentati e consumati, commessi in Italia, distinti per genere e cittadinanza, mostrano un trend sostanzialmente stabile nell'ultimo triennio.

I dati del Min. Interno (2015)



Prendendo in analisi le vittime dei soli delitti rientranti nell'accezione "violenza di genere" (atti persecutori, maltrattamenti, percosse, violenze sessuali ecc), si evidenzia una diminuzione dell'incidenza delle vittime di sesso femminile tra l'anno 2013 e 2014, in controtendenza con l'anno 2015, ove si registra un aumento.



Una valutazione a parte, invece, va fatta se le vittime vengono distinte non solo per sesso, ma anche per nazionalità. Le vittime di sesso femminile italiane confermano un trend in lieve crescita rispetto all'anno 2013 e, comunque, sempre inferiore al 50% della popolazione italiana vittima sia di un delitto non specifico (nel 2015, tra gli italiani, il 40,80% delle vittime è di sesso femminile), sia di uno dei delitti rientranti nella violenza di genere (48,06%).

In particolare, gli **omicidi volontari consumati** mostrano, negli ultimi anni, un andamento decrescente. Dal 2010 al 2015 si registra una diminuzione del 12%, e del 3% tra il 2014 ed il 2015. Differente l'andamento del numero di donne uccise. Nel 2010 le vittime di sesso femminile rappresentavano il 29,89% delle persone uccise, nel 2013 tale percentuale raggiunge un picco del 35,71%, per diminuire nell'anno 2014 (31,34%) e nel 2015 (30,06%). Anche l'ambito familiare affettivo, dove l'incidenza percentuale evidenzia il delicato e "debole" ruolo della donna, mostra un significativo "aggravamento". Se nel 2010 **le donne uccise in ambito familiare/affettivo** rappresentavano il 62,70% le stesse raggiungono nel 2013 il triste primato del 70,22%, per stabilizzarsi nel 2014 al 61,04% e nel **2015 al 64,88%**.


DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE
Servizio Analisi Criminale

Omicidi volontari consumati in Italia
(fonte D.C.P.C. - dati operativi)

	2013	2014	2015	Var % 2013/2014	Var % 2014/2015
Omicidi commessi *	504	485	469	-3,77%	-3,30%
....di cui con vittime di sesso femminile	180	152	141	-15,56%	-7,24%
....di cui in ambito familiare/affettivo	178	190	168	6,74%	-11,58%
....di cui con vittime di sesso femminile	125	116	109	-7,20%	-6,03%

* i dati sono espressi al netto delle 366 vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 (di cui 92 di sesso femminile)

Con riferimento agli episodi del 2015, **nel 44% dei casi la donna vittima di omicidio volontario era legata da un rapporto sentimentale con il suo autore**. Nel 25% era presente un rapporto di parentela (genitori-figli-altri parenti).




Nel luglio 2016, infine, nell'ambito della campagna informativa "Progetto Camper contro la violenza di genere", il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno ha reso noti i seguenti ulteriori dati, relativi al **primo semestre 2016**, che evidenziano una riduzione dei reati contro le donne.

I dati del Min. Interno (I sem. 2016)

INCIDENZA DEL FENOMENO

Omicidi commessi in ambito familiare /affettivo




Regione e Comune uniti contro la violenza sulle donne

1 Sem 2015
1 Sem 2016



INCIDENZA DEL FENOMENO

Reati connessi al fenomeno della violenza di genere




Regione e Comune uniti contro la violenza sulle donne

1 Sem 2015
1 Sem 2016



INCIDENZA DEL FENOMENO



Reati connessi al fenomeno della violenza di genere



Regione e Comune uniti contro la violenza sulle donne

1 Sem 2015
1 Sem 2016



gi0578	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.